

COMUNE DI ONANI



PROVINCIA DI NUORO

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO

L'anno **2011** il giorno trenta del mese di marzo in Onani e nella casa comunale in Via Roma n. 27,

TRA

- il **COMUNE DI ONANI** con sede in Via Roma n. 27, codice fiscale: 80003810910 – legalmente rappresentato per questo atto dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pintus Alberto, di seguito denominato **locatore**, e

- il **Dr. Manca Arcangelo** nato a Bitti il 02.05.1954 e residente a Bitti in Via S. Tommaso, n. 51 C.F: MNCRNG54E02A895V;

PREMESSO

che il locatore è proprietario dei seguenti immobili siti in Via Garibaldi n.2, , consistenti in un vano più servizi igienici e sala d'aspetto;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2011 è stato deciso di concedere in locazione i suddetti locali al Dr. Manca Arcangelo con calendario di utilizzo stabilito dallo stesso;

si conviene e si stipula quanto segue

1. il Comune di ONANI concede in locazione al Dr. Manca Arcangelo un locale sito in Via Garibaldi composto di 1 vano, bagno e sala d'attesa ad uso ambulatorio con calendario di utilizzo stabilito dallo stesso, alle condizioni di cui ai punti seguenti.
2. Il contratto, su richiesta espressa del conduttore è stipulato per la durata di 1 anno dal **1° aprile 2011 al 30 marzo 2012**. Il contratto potrà essere prorogato in accordo tra le parti per uguale durata, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 15 gg..
3. Gli immobili dovranno essere destinati esclusivamente ad uso ambulatorio medico.
4. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il canone mensile di locazione è convenuto in **€ 80,00** (ottanta/00) + **€ 40,00** (quaranta) di spese che il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore, secondo le modalità da concordarsi, entro il giorno 10 di ogni mese.
6. Nel periodo delle votazioni il conduttore dovrà rendere libero il locale dal giovedì precedente il giorno delle consultazioni elettorali fino al martedì successivo il giorno delle consultazioni.

7. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo; l'eventuale mancato pagamento, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità, costituirà motivo di risoluzione del contratto.

8. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati, di averli trovati idonei all'uso convenuto e di aver preso atto che gli stessi sono autorizzati dal Sindaco ad uso ambulatorio medico in deroga e in via temporanea e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato d'uso, salvo il deterioramento dovuto a vetustà.

9. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi.

10. Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'immobile al locatore nonché ai suoi incaricati, ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.

11. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

12. Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico del conduttore, le spese per registrazione del contratto, solo in caso d'uso, sono a totale carico del conduttore.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LOCATORE - per il Comune di Onani – Rag. Pintus Alberto

IL CONDUTTORE – Dr. Manca Arcangelo



Alberto Pintus

Arcangelo Manca
